

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Disposizioni generali amministrative.

Il presente Regolamento disciplina nel territorio del Comune di Meda le modalità di applicazione della tassa per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche in ordine alle vigenti disposizioni di legge, in particolare ai Decreti Legislativi 15 novembre 1993, n. 507 e 28 dicembre 1993, n. 566 modificativo di detto Decreto Legislativo.

Art. 1 Oggetto della Tassa.

Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, su beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune. Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di suolo sovrastanti il suolo pubblico, di cui al comma precedente, con esclusione di balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa. La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita nei modi e nei termini di legge la servitù di pubblico passaggio. Parimenti, sono soggette ad imposizione tributaria le occupazioni realizzate sui tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato e della Provincia o al demanio statale.

Art. 2 Classificazione del Comune.

Ai sensi dell'Art. 43 comma 1, questo Comune, agli effetti dell'applicazione della Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, appartiene alla IV^o classe. La presa d'atto della classificazione del Comune dovuta a variazione della popolazione residente sarà effettuata con deliberazione con la quale dovranno anche essere modificate conseguentemente le tariffe, nei termini previsti dall' Art. 40, comma 3, del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

Art. 3 Suddivisione del territorio in categorie.

In ottemperanza dell' Art. 42, comma 3, del predetto Decreto Legislativo 507/93, il territorio di questo Comune si suddivide in 2 categorie come da elenco di classificazione delle aree pubbliche deliberato contestualmente al presente regolamento con le modalità stabilite dal predetto Art. 42.

Art. 4 Tariffe.

Le tariffe per gli anni successivi al 1994 sono adottate dal Consiglio Comunale entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva (Art. 40 comma 3).

Ai sensi dell'Art. 42, comma 6, la tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dagli Artt. 44, 45, 47, 48 del Decreto Legislativo n. 507/93. Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferiti alla prima categoria ed articolati, ai sensi dell' Art. 42 comma 6, nelle seguenti proporzioni:

- Prima categoria 100%;
- Seconda categoria 90%.

Art. 5 Soggetti passivi.

Ai sensi dell' Art. 39, la tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione e/o autorizzazione o in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio. Ai sensi dell' Art. 38, comma 4, sono soggette all'imposizione comunale le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune.

Art. 6 Forme di gestione del servizio.

Il servizio per l'accertamento e la riscossione della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche è gestito direttamente dal Comune. Peraltro, il Comune si riserva la facoltà di affidare in concessione detto servizio ad apposita azienda speciale di cui all' Art. 22, comma 3, della Legge 8.6.1990, n. 142, o ai soggetti iscritti all'Albo dei Concessionari per i Tributi Locali qualora tale forma di gestione risulti più conveniente sotto il profilo economico funzionale, ovvero mediante affidamento con le ulteriori modalità di cui al citato Art. 22 della legge n. 142/1990.

Art. 7 Funzionario responsabile.

In caso di gestione diretta il Comune designa un funzionario a cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del pubblico servizio che sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i

rimborsi. Il Comune è tenuto a comunicare alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze il nominativo di detto funzionario entro 60 gg. dalla sua nomina. Nel caso di gestione in "concessione", le attribuzioni di cui sopra spettano al concessionario. Il Funzionario responsabile entro il mese di gennaio di ciascun anno dovrà inviare all'Assessore alle Finanze ed al Coordinatore dei Servizi Finanziari una dettagliata relazione sulla attività svolta nel corso dell'anno precedente con particolare riferimento ai risultati conseguiti sul fronte della lotta all'evasione con la proposizione delle eventuali iniziative ritenute utili per il miglioramento del pubblico servizio.

Art. 8 Durata dell'occupazione.

Ai sensi dell' Art. 42, comma 1, ed ai fini dell'applicazione della tassa, le occupazioni sono permanenti o temporanee:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di atto di concessione e/o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Art. 9 Criterio di applicazione della tassa.

Ai sensi dell' Art. 42, comma 4, la tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metro quadrato o metro lineare. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. La tassa è commisurata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: le strade, le piazze, gli spazi e quant'altro oggetto del tributo sono inclusi nelle due categorie di cui all' Art. 3 e nell'elenco di classificazione approvato ai sensi di legge. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, in unica soluzione, e si applica, sulla base delle misure di tariffa per le varie categorie e in base alla vigente classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche.

Art. 10 Misura dello spazio occupato.

Ai sensi dell' Art. 42, comma 4 la tassa è commisurata alla superficie occupata e, nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, si determina autonomamente per ciascuna di esse.

Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, effettuati nella stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato o metro lineare superiore.

Art. 11 Passi carrabili.

Ai sensi dell' Art. 44 comma 5, la superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità del marciapiede. Nel caso di mancanza di marciapiede o manufatto, la profondità viene determinata o dalla "striscia" di delimitazione per il camminamento

pedonale o, in mancanza anche di questa, in una profondità minima di 1 metro. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. La tassa è commisurata alla superficie occupata risultante dall'apertura dell'accesso per la profondità del marciapiede o del manufatto ed è quantificata nella misura ridotta del 50% della tariffa di cui al Comma 1. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune la tassa è determinata con un riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati nove. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10%. La tassa non è dovuta per i semplici accessi carrabili o pedonali quando siano posti a filo con il manto stradale ed in ogni caso quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione o certa la superficie sottratta all'uso pubblico. Su espressa richiesta dei proprietari degli accessi di cui sopra, il Comune può, tenendo conto delle esigenze di viabilità e previa rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività sarà comunque limitato ad una superficie massima di dieci metri quadrati e non consentirà alcuna opera, né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso. Su predetto tipo di occupazione, la tassa è calcolata sulla base della tariffa ordinaria applicabile ridotta al 50%. Se il passo carrabile costruito direttamente dal Comune risulta non utilizzabile e, comunque, non utilizzato dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto, la tariffa è ridotta al 10%. Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti la tariffa è ridotta al 30%. La tassa relativa all'occupazione con passi carrabili può essere assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo.

Ove il contribuente non abbia interesse ad utilizzare il passo carrabile può ottenere l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale deve essere effettuata a spese del richiedente. Non possono essere assoggettate al tributo le occupazioni di suolo privato gravato da servitù di pubblico passaggio né le occupazioni dei relativi spazi soprastanti e sottostanti, quando siano state poste in essere prima della costituzione della servitù pubblica, in quanto tale servitù deve ritenersi sorta nel rispetto della situazione di diritto e di fatto preesistente.

Art. 12 Autovetture per trasporto pubblico

Ai sensi dell' Art. 44, comma 12, del citato Decreto Legislativo n.507/1993, per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

Art. 13 Distributori di carburante

Ai sensi dell' Art. 48, dal comma 1 al comma 6, la tassa stabilita per i distributori di carburante nella tariffa, va riferita a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a 3.000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri. E' ammessa tolleranza del 5% sulla misura della capacità. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, la tassa viene applicata con

riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di 1/5 ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi. Per i distributori di carburante muniti di due a più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi. La tassa è dovuta esclusivamente per le occupazioni del suolo e sottosuolo effettuata con colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a mq. 4. Le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati comunque utilizzati, sono soggette alla tassa di occupazione di cui all' Art. 44 del citato Decreto Legislativo 507/1993.

Art. 14. Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi

Ai sensi dell' Art. 48, comma 7, per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo pubblico è dovuta una tassa annuale, come da tariffa.

Art. 15 Occupazioni temporanee - Criteri e misure di riferimento.

Ai sensi dell' Art. 45, commi 1 e 2, sono temporanee le occupazioni inferiori all'anno. La tassa si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alle allegate misure giornaliere di tariffa:

- fino a 12 ore riduzione del 20%;
- oltre 12 ore e fino a 24 ore: tariffa intera.

Per le occupazioni temporanee si applica: fino a 14 giorni tariffa intera; oltre 14 giorni e fino ai 30 giorni il 25% di riduzione; oltre i 30 giorni il **45%** (*) di riduzione. Ai sensi dell' Art. 47, comma 5, per le occupazioni temporanee di suolo, sottosuolo e soprassuolo stradale con cavi, condutture ed impianti in genere, la tassa è determinata ed applicata in misura forfettaria, secondo la tariffa.

* come modificato con delibera di consiglio comunale n. 17 del 26.4.2004
fino al 2003 riduzione del 30%

Art. 16 Occupazione sottosuolo e soprassuolo. Casi particolari.

Ai sensi degli Artt. 46, comma 1, e 47, comma 1, per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere, per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazioni di pubblici servizi, la tassa è determinata forfettariamente, in base alla lunghezza delle strade, comunali e provinciali, per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio. Ai sensi dell' Art. 47, comma 2/Bis, per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi, non già assoggettati ai sensi del primo comma del presente articolo è dovuta una tassa annuale nella misura complessiva di L. 50.000, indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni medesime.

Art. 17 Maggiorazioni della tassa.

Ai sensi dell' Art. 42, comma 2, per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%. Ai sensi dell' Art. 45, comma 4, per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata del 20%. Ai sensi dell' Art. 45 comma 6, per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, la tariffa è maggiorata del 30% per aree o spazi in prima categoria; ed a tariffa normale se in seconda categoria.

Art. 18 Riduzioni della tassa permanente.

In ordine a quanto disposto dal Decreto Legislativo 507/1993 vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa:

- a) ai sensi dell' Art. 42, comma 5, per le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati la tariffa è ridotta in ragione del 10%;
- b) ai sensi dell' Art. 44, comma 1, e dell' Art. 45, comma 2, lettera c), per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, le tariffe sono ridotte del 30%;
- c) ai sensi dell' Art. 44, comma 2, la tariffa per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti sul suolo è ridotta al 30%.

Art. 19 Riduzione tassa temporanea.

Ai sensi dell' Art. 45:

- comma 2/C, per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, la tariffa è ridotta al 30%;
- comma 3, per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30% e, ove siano poste a copertura, ma sporgenti, di banchi di vendita nei mercati o di aree già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla superficie in eccedenza;
- comma 5, le tariffe sono ridotte al 50% per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;
- comma 5 ed Art. 42, comma 5, per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le tariffe sono ridotte dell' 80%. Inoltre, per tale utenza, le superfici sono calcolate in ragione del 50% fino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq., e del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq.;
- comma 7, per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica la tariffa ridotta dell' 80%;
- comma 8, per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%;
- comma 6/bis, le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 30%.

Art. 20 Esenzione dalla tassa.

Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all' Art. 49 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507:

- a) Occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica; in particolare per quanto concerne gli Enti Religiosi deve precisarsi che l'agevolazione è subordinata alla condizione che l'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche sia connessa esclusivamente all'esercizio del culto (ad esempio aree occupate temporaneamente con transenne per lo svolgimento di una processione, passi carrabili di accesso all'oratorio, ecc.). Soggiacciono invece alla tassazione le occupazioni che sono indirettamente correlate all'esercizio del culto come ad esempio i passi carrabili per l'accesso alla casa parrocchiale, le occupazioni temporanee realizzate da imprese per la ristrutturazione di edifici adibiti al culto o quelle effettuate pure nell'ambito di manifestazioni religiose con intenti culturali o anche di puro e semplice divertimento (concerti bandistici o di musica leggera, sagre, ecc.). Con riferimento poi agli Enti di cui all' Art. 87 del Testo Unico Imposte sui Redditi, va richiamata l'attenzione sulla circostanza che la disposizione di esonero riguarda solo gli Enti Pubblici non commerciali e non anche quelli privati; va altresì aggiunto che analogamente a quanto innanzi precisato per gli Enti Religiosi, l'agevolazione in parola è condizionata alla sussistenza di un rapporto diretto, oggettivamente verificabile, fra la occupazione e una delle finalità indicate dalla norma medesima.
- b) Le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per la pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere.
- c) Le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati.
- d) Le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci.
- e) Le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima.
- f) Le occupazioni di aree cimiteriali. Gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap.

Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:

- a) Commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti.
- b) Occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente regolamento di Polizia Urbana.

- c) Occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a tre ore.
- d) Occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purchè siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili.
- e) Occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore.

Art. 21 Esclusione dalla tassa

1. Ai sensi dell' Art. 38 comma 2, la tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio dello Stato nonché delle strade statali o provinciali per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato.
2. Ai sensi dell' Art. 38 comma 5, sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio statale.
3. Ai sensi dell' Art. 44 comma 7, la tassa non è dovuta per i semplici accessi carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale ed, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

Art. 22 Accertamenti

In riferimento alle denunce presentate, il Comune procede in primo luogo al controllo delle stesse, alla verifica dei versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce e di effettuazione dei versamenti. L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di tassa, determinata a seguito di controllo e verifica e accettata dal contribuente, è effettuata mediante versamento con apposito conto corrente postale entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione. Nei casi di infedeltà, inesattezza e incompletezza delle denunce, ovvero in caso di omessa presentazione delle denunce stesse, il Comune procederà alla emissione di un avviso di accertamento in rettifica o d'ufficio motivato nel quale sono indicati la tassa dovuta, le soprattasse e gli interessi liquidati, nonché il termine di gg. 60 per il pagamento. Gli accertamenti, sia in rettifica che d'ufficio, devono essere notificati al contribuente a pena di decadenza, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata. Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato nei modi e nei termini di cui sopra separatamente per ciascun anno.

Art. 23 Contenzioso

In attesa dell'insediamento delle Commissioni Tributarie Provinciali di cui all' Art. 80 del Decreto Legislativo 31.12.1992, n. 546, recante nuove disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell' Art. 30 della Legge 30.12.1991 n. 413, contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso alla Direzione Regionale delle Entrate - Ex Intendenza di Finanza e in seconda istanza, anche da parte del Comune, al Ministero delle Finanze entro 30 gg. dalla data di notifica dell'atto o della decisione del ricorso. Il ricorso deve essere presentato alla Direzione Regionale delle Entrate territorialmente competente anche se proposto avverso la decisione della stessa Direzione, direttamente o mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Nel primo caso l'ufficio ne rilascia ricevuta. Quando il ricorso è inviato a mezzo posta, la data di spedizione vale quale data di presentazione. Contro la decisione del Ministro e quella definitiva della Direzione Regionale delle Entrate è ammesso ricorso in revocazione nelle ipotesi di cui all'Art. 395, n. 2 e n. 3, c.p.c. nel termine di gg. 60 dalla data in cui è stata scoperta la falsità o recuperato il documento. Contro la decisione del Ministro è anche ammesso ricorso in revocazione per errore di fatto o di calcolo nel termine di 60 gg. dalla notifica della decisione stessa.

Su domanda del ricorrente, proposta nello stesso ricorso o in successiva istanza, l'Autorità Amministrativa decidente può sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato. Decorso il termine di gg. 180 dalla data di presentazione del ricorso alla Direzione Regionale delle Entrate senza che sia stata notificata la relativa decisione, il contribuente può ricorrere al Ministro contro il provvedimento impugnato. L'azione giudiziaria deve essere esperita entro 90 gg. dalla notificazione della decisione del Ministro. Essa può, tuttavia, essere proposta in ogni caso dopo 180 gg. dalla presentazione del ricorso al Ministro.

Art. 24 Procedimento esecutivo.

La tassa dovuta a seguito di dichiarazione o di accertamento e non corrisposta nei tempi e nei modi prescritti dal presente regolamento è recuperata con il procedimento della riscossione coattiva di cui al D.P.R. 28.1.1988 n. 43, e successive modificazioni ed integrazioni in un'unica soluzione. Si applica l' Art. 2752 C.C.

Art. 25 Rimborsi

I contribuenti possono richiedere con apposita istanza il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sull'istanza di rimborso si dovrà provvedere entro 90 gg. dalla data di presentazione della stessa, mentre sulle somme rimborsate spettano gli interessi di mora in ragione del 7% per ogni semestre compiuto dalla data dell'eseguito pagamento.

Art. 26 Sanzioni tributarie e interessi

Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100% dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta. Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al 20% dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta. Se la tardiva presentazione della denuncia e il tardivo versamento è avvenuto nei 30 gg. successivi alla data di scadenza stabilita le soprattasse di cui sopra sono ridotte rispettivamente al 50% e al 10%. Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7% per ogni semestre compiuto.

Art. 27 Sanzioni amministrative

Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione delle occupazioni di suolo.

Per le violazioni delle presenti norme regolamentari stabilite dal Comune nel presente provvedimento si applica la sanzione amministrativa da L. 300.000 a L. 3.000.000 con notificazione agli interessati, entro 150 gg. dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il Comune dispone altresì la cessazione della occupazione facendone menzione nel relativo verbale, assegnando un termine per il compimento dall'operazione. In difetto, il Comune provvederà a notificare apposita ordinanza di sgombero e di ripristino del suolo occupato senza pregiudizio di ogni altra azione da espletarsi con la dovuta sollecitudine a salvaguardia dei diritti del Comune e della collettività. In caso di inottemperanza all'ordine entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio addebitando ai responsabili le spese sostenute.

MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI E DELLE CONCESSIONI

Art. 28 Autorizzazioni. Organi competenti ad accordarle.

L'occupazione di suolo pubblico con opere e depositi, con griglie, pietre forate, vetrocementi, botole, passi carrai (compresi gli accessi a stazioni di erogazione di carburante), apparecchi automatici di distribuzione di tabacchi e simili, vetrinette murali e tende, colonnine di sostegno, pali pubblicitari, è soggetta ad apposita autorizzazione che viene rilasciata dal Sindaco. L'occupazione di suolo pubblico con pali e fili telefonici e per trasporto energia elettrica, binari di raccordo ferroviario, chioschi per vendita frutta e verdura, di bibite, gelati, dolciumi, giornali e simili è soggetta ad apposita autorizzazione che viene rilasciata dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta Municipale. Sulle domande per vetrinette murali, tende, colonnine di sostegno, pali pubblicitari e chioschi occorre il parere della Commissione Edilizia. Ai sensi dell' Art. 38, comma 4, sono soggette ad imposizione comunale le occupazioni su strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune.

Art. 29 Concessioni. Organi competenti ad accordarle.

L'occupazione di sottosuolo pubblico con stazioni di distribuzione di carburanti e lubrificanti è soggetta ad apposita concessione rilasciata dal Sindaco. L'occupazione di sottosuolo pubblico con condutture, cavi, impianti vari, cisterne e fosse biologiche è parimenti soggetta ad apposita concessione che viene rilasciata dal Sindaco. Sulle domande per impianto di distribuzione di carburanti e lubrificanti occorre il preventivo parere della Commissione Edilizia.

Art. 30 Occupazioni d'urgenza

Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o di concessione che verrà rilasciato a sanatoria. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale via fax, con telegramma o direttamente. L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel presente Regolamento. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dall' Art. 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

Art. 31 Costruzione gallerie sotterranee.

Ai sensi dell' Art. 47 comma 4 Decreto Legislativo 507/93, il Comune, nel caso di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, oltre alla tassa di cui al comma 1 dell' Art. 47 del Decreto Legislativo n. 507/93, impone un contributo "una tantum" pari al 40% delle spese di costruzione delle gallerie ai soggetti beneficiari dell'opera realizzata.

Art. 32 Osservanza di leggi e regolamenti

L'autorizzazioni o concessioni di occupazione del suolo pubblico sono subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nella legge istitutiva del tributo, nel presente regolamento, nei regolamenti comunali di polizia urbana, di igiene e di edilizia, dei mercati e fiere comunali, dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, nonché delle leggi concernenti la tutela delle strade e della circolazione. L'autorizzazione o concessione per l'occupazione di suolo pubblico non dispensa i titolari dall'obbligo di osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari inerenti alle attività svolte dai medesimi sul suolo pubblico. Detti provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei terzi verso i quali i titolari degli stessi debbano rispondere di ogni molestia o danno, ritenendo esonerato il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità.

Art. 33 Domanda di autorizzazione o concessione.

Chiunque intenda occupare spazi ed aree pubbliche o aree gravate da servitù di pubblico passaggio deve farne domanda circostanziata al Comune su carta legale (ripartizione Urbanistica). La domanda deve contenere la descrizione particolareggiata dell'opera che si intende eseguire sul suolo pubblico o gravato da servitù di pubblico passaggio, l'esatta indicazione della località interessata e la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento ed a tutte quelle altre che il Comune intendesse imporre a tutela del pubblico transito e della proprietà stradale. La domanda dovrà inoltre essere corredata da grafici sufficienti ad identificare le opere da eseguire e dai calcoli di stabilità, limitatamente in quest'ultimo caso, alle opere che rivestono carattere di particolare importanza. Per gli attraversamenti del suolo pubblico con condutture elettriche ed altri impianti, fermo restando le norme contemplate dalle vigenti disposizioni di legge, il Comune potrà richiedere a corredo della domanda tutti gli elementi relativi alla linea ed alla struttura e stabilità dei supporti. Potrà inoltre imporre l'adozione di speciali dispositivi ritenuti necessari per meglio salvaguardare la sicurezza del transito.

Le domande per l'occupazione temporanea di suolo pubblico per esercitare il commercio ambulante in occasione di fiere, mercati, sagre ed altre manifestazioni similari nei luoghi previsti dal Comune dovranno pervenire al Comune stesso almeno 20 gg. prima della ricorrenza. Le domande pervenute dopo tale termine saranno prese in esame nei limiti della disponibilità di spazio. Restano salve le vigenti disposizioni in tema di assegnazione dei posti nei mercati cittadini.

Art. 34 Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante.

Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sui quali è consentito lo svolgimento di tali attività, senza avere ottenuto il permesso di occupazione. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di due ore ed in ogni caso tra un punto e l'altro della sosta dovranno intercorrere almeno 500 metri.

Art. 35 Decisioni sulle domande.

La Giunta Municipale ed il Sindaco hanno sempre facoltà di respingere le richieste di cui all' Art. 33, motivandone il rigetto. In ogni caso sono rigettate le richieste di occupazioni di suolo pubblico per l'esercizio di attività non consentite dalle vigenti disposizioni di legge o che siano in contrasto con motivi di estetica e di decoro cittadino, oppure non siano conciliabili con le esigenze della pubblica viabilità e dei pubblici servizi.

Art. 36 Occupazione di suolo pubblico richiesta da più soggetti passivi.

Nel caso in cui lo stesso suolo pubblico sia richiesto da più persone, l'autorizzazione o la concessione è accordata a colui che ha presentato per primo la domanda. Nel caso in cui lo stesso suolo pubblico venga richiesto da più persone in forma temporanea il Comune assegnerà le autorizzazioni seguendo l'ordine cronologico delle domande. In ogni caso, resta impregiudicata la discrezionalità del Comune nell'accordare le autorizzazioni di cui trattasi in relazione quanto previsto dal precedente Art. 33.

Art. 37 Termine del procedimento autorizzatorio o concessorio.

Ai sensi dell' Art. 2 della Legge 7.8.1990, n. 241, il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata di occupazione di suolo è fissato in due mesi. Qualora vengano richiesti da parte dell'ufficio comunale chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, il termine è prorogato di due mesi.

Art. 38 Deposito cauzionale.

Per le occupazioni che devono essere precedute da lavori che comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possano derivare danni al demanio comunale o a terzi o, in particolari circostanze che lo giustifichino, il Sindaco potrà prescrivere il versamento di un deposito cauzionale adeguato a titolo cautelativo o a garanzia dell'eventuale risarcimento.

Art. 39 Contenuto della autorizzazione o concessione.

Nell'autorizzazione o nell'atto di concessione sono indicate le modalità per l'occupazione del suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico, nonché tutti gli elementi atti a stabilirla e delimitarla.

Art. 40 Obblighi del titolare dell'autorizzazione o concessione.

Il titolare dell'autorizzazione o concessione deve limitare l'occupazione allo spazio assegnato e non protrarre la stessa oltre la durata stabilita. Inoltre, deve eseguire tutti i lavori necessari per porre in pristino il suolo occupato al termine della concessione e disporre, se del caso, i lavori sul suolo pubblico avuto in concessione in modo da non danneggiare le opere esistenti, ovvero prendere gli opportuni accordi con il Comune per ogni eventuale modifica delle opere già in atto, restando inteso che le conseguenti spese faranno carico al concessionario medesimo.

Art. 41 Spese per l'autorizzazione o concessione.

Le spese di qualsiasi tipo inerenti e conseguenti al rilascio dell'autorizzazione o concessione sono ad esclusivo carico del titolare della stessa.

Art. 42 Intrasferibilità dell'autorizzazione o concessione. Decadenza.

Incorre nella decadenza dell'autorizzazione o concessione che non adempia le condizioni imposte nell'atto amministrativo o che non osservi le norme stabilite dalla legge o dal presente regolamento. Incorre altresì nella decadenza: a) colui che non si sia avvalso entro sei mesi dalla definizione delle formalità di ufficio della autorizzazione o concessione accordata o che non abbia curato il versamento della eventuale somma richiesta a titolo di cauzione; b) qualora avvenga il passaggio, nei modi e nelle forme di legge, del bene concesso dal demanio al patrimonio del Comune o al demanio o patrimonio dello Stato, della Provincia o della Regione e si venga a creare una situazione tale da non potersi più consentire un atto di concessione o autorizzazione da parte del Comune.

Art. 43 Rinnovo della concessione e/o autorizzazione.

Coloro che hanno ottenuto la concessione e/o autorizzazione dell'occupazione, ai sensi dell' Art. 2 del presente regolamento, possono richiederne il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta (Art. 50, comma 2). Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con la stessa modalità per il rilascio prevista dai precedenti articoli. La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta, per le occupazioni temporanee, almeno, 60 giorni lavorativi prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento della Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e del canone di concessione, se dovuto.

Art. 44 Revoca, modifica, sospensione dell'autorizzazione o concessione.

Le autorizzazioni o concessioni si intendono accordate con facoltà di revoca, modifica o sospensione in qualsiasi momento a giudizio insindacabile del Sindaco o della Giunta. Il provvedimento di revoca, modifica o sospensione delle autorizzazioni o concessioni sarà notificato agli interessati con apposita ordinanza sindacale nella quale sarà indicato il termine per l'osservanza.

Art. 45 Restituzione della tassa e del canone.

La revoca, la modifica o la sospensione dell'autorizzazione o concessione non danno diritto ad alcuna indennità, neanche a titolo di rimborso spese, salva la restituzione della tassa e del canone pagati in anticipo.

Art. 46 Occupazioni abusive.

Le occupazioni effettuate senza titolo o venute a scadere e non rinnovate sono considerate abusive e passibili delle sanzioni civili secondo le norme in vigore, in aggiunta al pagamento della tassa dovuta. Per la loro cessazione il Comune ha inoltre facoltà, a norma dell' Art. 823 C.C., sia di procedere in via amministrativa, sia di avvalersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal codice civile. Per le relative modalità procedurali si applicano le disposizioni contenute nell' Art. 27 del presente regolamento.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 47 Norme transitorie.

La tassa, per il solo anno 1994, è dovuta come segue, ai sensi dell' Art. 56:

- a) comma 3, i contribuenti tenuti al pagamento della tassa per l'anno 1994, con esclusione di quelli già iscritti a ruolo, devono presentare la denuncia di cui al titolo 1 Art.2 del presente regolamento, ed effettuare il versamento entro il 29 giugno 1994. Nel medesimo termine di tempo va effettuato il versamento dell'eventuale differenza tra gli importi già iscritti a ruolo e quelli risultanti dall'applicazione delle nuove tariffe adottate dall'Amministrazione;
- b) comma 4, per le occupazioni di cui all' Art. 13 del presente regolamento, la tassa è pari all'importo dovuto per l'anno 1993 aumentato del 10%, con una tassa minima di L. 50.000.
- c) comma 11/bis, per le occupazioni temporanee, effettuate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, e per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tassa è determinata con riferimento alle tariffe applicabili per l'anno 1993, aumentate del 50%;
- d) comma 5, le riscossioni e gli accertamenti relativi ad annualità precedenti a quella in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni previste dal capo secondo del Decreto Legislativo 507/93, sono effettuati con le modalità ed i termini previsti dal T.U.F.L., approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni. La formazione dei ruoli, fatta salva l'ipotesi di cui all' Art. 68 del D.P.R. n. 43 del 28 gennaio 1988, riguarderà la sola riscossione della tassa dovuta per le annualità fino al 1994.

Art. 48 Vigilanza.

Con il presente regolamento si prende atto che è attribuito alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze la funzione di vigilanza sulla gestione, sia diretta che in concessione, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. A tal fine, si applicano le disposizioni di cui all' Art. 57 del D. Lgs. n. 507/1993.

Art. 49 Pubblicità del regolamento.

Copia del presente regolamento sarà tenuto a disposizione del pubblico a norma dell' Art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, affinché se ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 50 Variazioni del regolamento.

Il Comune si riserva la facoltà di modificare nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia e le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli interessati mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune a norma di legge. Nel caso che l'utente non comunichi la "cessazione della occupazione" entro 30 gg. successivi all'ultimo giorno della predetta ripubblicazione le modifiche si intendono tacitamente accettate.

Art. 51 Entrata in vigore.

Il presente Regolamento, divenuto esecutivo ai sensi dell' Art.46 della legge n. 142/90, è pubblicato all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi.